CITTÀ di PINEROLO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzione

SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO BENI COMUNALI PER EVENTI SUL TERRITORIO E PER NECESSITA' DEI SERVIZI COMUNALI ANNI 2020-2022

CIG **ZBE2C1FCF9**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – ELENCO PREZZI UNITARI

ELAB. 2/3

Il Progettista/Direttore dell'Esecuzione del Servizio
Arch. Fabio TRIBERTI

Il Capo Servizio Manutenzione e RUP
Arch. Anna Lisa INFANTINO

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Ing. Marco QUARANTA

Data: Febbraio 2020	Revisione:	

COMUNE DI PINEROLO – SETTORE LL.PP. – Servizio Manutenzione- PIAZZA V. VENETO, 1 – TEL. 0121/361.244 – FAX 0121/361.284 – E-mail manutenzione@comune.pinerolo.to.it

INDICE

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

Art. 01 – Oggetto e descrizione sommaria del servizio
Art. 02 – Durata, proroghe ed ammontare del servizio
Art. 03 – Domicilio dell'appaltatore
Art. 04 – Sistema di affidamento
Art. 05 – Requisiti di ammissione alla procedura di affidamento
Art. 06 – Descrizione del servizio
Art. 07 – Norme regolatrici
Art. 08 – Modalità per l'esecuzione del servizio
Art. 09 – Danneggiamenti e penali
Art. 10 – Esecuzione sostitutiva
Art. 11 – Risoluzione del contratto per inadempimento
Art. 12 – Contabilità, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 13 – Oneri, obblighi e responsabilità del contraente
Art. 14 – Documenti contrattuali – spese contrattuali
Art. 15 – Garanzia provvisoria
Art. 16 – Garanzia definitiva
Art. 17 – Riduzione delle garanzie
Art. 18 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa e spese di contratto ed accessorie
Art. 19 – Responsabile del procedimento
Art. 20 – Subappalto e pagamento ai subappaltatori, distacco di manodopera
Art. 21 – Requisiti di sicurezza per lo svolgimento del servizio
Art. 22 – Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti - Conto finale
Art. 23 – Prezzi unitari – Revisione prezzi – nuovi prezzi
Art. 24 – Definizione delle controversie
Art. 25 – Trattamento dei dati personali

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

L'appalto ha lo scopo di affidare il servizio di ***trasporto, spostamento, posa in opera, posizionamento, risistemazione, montaggio, smontaggio ed immagazzinamento di materiale, strutture ed attrezzature temporanee per gli eventi comunali (manifestazioni, allestimenti, etc...) ed in base alle necessità dei vari servizi comunali.***

Si tratta di azioni svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici (o diversi), e/o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

L'appalto, quindi, ha per oggetto il servizio di facchinaggio in genere, il trasporto e la movimentazione di beni comunali in occasione di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale e servizi similari (trasporto e collocazione di attrezzature, transenne, segnaletica mobile, sacchetti sabbia, coni di plastica, piantane, sedie, tavoli, arredi e quanto altro occorrente), secondo calendario comunicato all'ufficio tecnico dai vari servizi comunali competenti.

Tale servizio dovrà assicurare, in maniera flessibile ed integrata, le molteplici e diversificate esigenze dell'Amministrazione Comunale, nonché eventuali servizi di supporto operativo connessi all'allestimento di convegni, eventi, manifestazioni, mostre, traslochi etc.., organizzati dall'Ente, nell'espletamento delle sue attività istituzionali, garantendo, al contempo, l'economicità della gestione.

Le prestazioni potrebbero essere richieste nei giorni feriali, festivi, in orario diurno ed, eventualmente, notturno.

È inoltre oggetto del presente appalto eventualmente anche il servizio di trasloco e relativa sistemazione di arredi, attrezzature varie e movimentazioni logistiche (specializzate e non) per gli uffici comunali e le scuole sul territorio cittadino, con eventuale conferimento alle discariche autorizzate dei beni mobili, dei materiali fuori uso e di rifiuti derivanti dalle attività sopra indicate.

É possibile che vengano richieste piccole lavorazioni accessorie di falegnameria e fabbro.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione di quanto ordinato fino, massimo, alla concorrenza dell'importo contrattuale, computato a misura applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi del Prezzario Regione Piemonte edizione 2019 e al costo orario per le varie qualifiche della mano d'opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017 - Ministero del lavoro – Provincia Torino.

Art. 2 – DURATA , PROROGHE ED AMMONTARE DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto del servizio è di tre anni (2020-2022) fino al 31/12/2022, dalla data della consegna del servizio, anche nelle more della stipula del contratto e/o comunque fino, e non oltre, alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Pertanto, **l'appalto potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica**.

E' facoltà dell'Amministrazione, se alla scadenza dell'appalto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva oppure la nuova ditta appaltatrice non abbaia ancora assunto effettivamente il servizio, far in modo che l'appaltatore sia tenuto a garantire le prestazioni sino all'inserimento della nuova ditta, alle medesime condizioni del contratto in essere mediante proroga, quinto d'obbligo o nuovo affidamento diretto. "...La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto..." ai sensi del comma 12, art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia).

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio in oggetto per una durata massima di 6 mesi, da esercitarsi nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, entro venti giorni dalla scadenza del contratto originario, alle medesime condizioni stabilite con contratto principale.

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale (20%), le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

L'importo complessivo massimo di contratto dell'appalto del servizio per il triennio 2020-2021-2022 ammonta a presunti **Euro 15.570,00**, dei quali **Euro 15.336,45** per servizio assoggettato a ribasso d'asta ed **Euro 233,55** per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA 22%, come meglio di seguito sintetizzato:

- Importo massimo per l'anno 2020, pari all'importo netto di Euro 4.098,36, oltre IVA 22% pari ad Euro 901,64 e così per complessivi Euro 5.000,00;
- Importo massimo per l'anno 2021, pari all'importo netto di 5.737,70, oltre IVA 22% pari ad Euro 1.262,30 e quindi per complessivi Euro 9.000,00;
- Importo massimo per l'anno 2022, pari all'importo netto di 5.737,70, oltre IVA 22% pari ad Euro 1.262,30 e quindi per complessivi Euro 9.000,00,

scaturito dal fabbisogno economico medio del Servizio Manutenzione per il servizio effettuato negli anni scorsi.

L'offerta sarà effettuata mediante ribasso unico percentuale su tutte le voci del Prezzario Regione Piemonte edizione 2019 (fatta eccezione solamente per gli oneri della sicurezza), fino al raggiungimento dell'importo massimo di contratto.

Si ha pertanto il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA SERVIZIO ALLESTIMENTI E MANIFESTAZIONI COMUNALI - triennio 2020/2022		
A)	**SERVIZIO**	
a1	**Importo massimo di contratto soggetto a ribasso d'asta**	**Euro 15.336,45**
a2	**oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**	**Euro 233,55**
a3	**TOTALE a1+a2**	**Euro 15.570,00**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
b1	IVA 22% x a3)	Euro 3.425,40
b2	Arrotondamenti	Euro 4,60
b3	**TOTALE b1+b2**	**Euro 3.430,00**
	TOTALE GENERALE a3 + b3	**Euro 19.000,00**

Si precisa che **l'importo di contratto rappresenta il tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.**

Il costo della manodopera, compreso nell'importo soggetto a ribasso d'asta, è stimato in presunti **€ 7.004,16** (pari al 45,67% dell'ammontare dell'appalto), al lordo del 24,3% per utile d'impresa e spese generali.

Art.3 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede della Stazione Appaltante.

Art.4 - SISTEMA DI AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale-Elenco Prezzi Unitari sarà affidato ad unico operatore economico sulla piattaforma Me.P.A. gestita da Consip S.p.A. per il triennio 2020-2022 previa manifestazione di interesse con congiunta presentazione di offerta.

L'affidamento avverrà mediante criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del citato decreto, mediante **ribasso unico sui prezzi presenti sul Prezzario della Regione Piemonte – Edizione 2019**, posto a base di gara, qui formalmente richiamato anche se non materialmente allegato, e **sul costo orario per le varie qualifiche della mano d'opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017 - Ministero del lavoro – Provincia Torino**.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il documento di stipula sarà prodotto automaticamente dalla piattaforma e conterrà i dati della trattativa diretta inviata e i dati dell'offerta aggiudicata.

La stipula del contratto avverrà tramite la procedura informatica del Me.P.A. di Consip, attraverso la quale saranno gestiti tutti i dati e di documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente.

Art.5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Prima della presentazione dell'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, il soggetto partecipante dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare, se necessario anche attraverso sopralluoghi.

L'operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti di gara, che fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore, con l'offerta che presenterà, dichiara di aver preso visione dei fabbricati e delle aree di proprietà del Comune di Pinerolo dove si svolgeranno i servizi in appalto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione economica.

I concorrenti, di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti indicati nell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale-elenco prezzi unitari.

Il soggetto incaricato dovrà possedere i seguenti requisiti appresso specificati:

A) Per quanto riguarda la situazione giuridica:

_iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE);

_non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

_essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

_iscrizione sulla piattaforma Consip spa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) alla categoria *"Servizi-servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)"*.

B) Per quanto riguarda la capacità tecnica:

- disporre di numero adeguato di lavoratori;
- disporre di personale in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività ed essere in grado di gestire autonomamente il servizio affidato, avendo la capacità di realizzarlo in modo soddisfacente e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri;
- disporre a titolo di proprietà, noleggio o leasing della seguente dotazione minima di attrezzature e mezzi operativi, efficienti, dotati di personale per la loro guida, autorizzati a circolare (furgone chiuso, autocarro con cassone, autocarro con cassone ribaltabile, autocarro con braccio idraulico per effettuare trasporto e sollevamento e carico dei materiali, autocarro con cestello,etc...) atti al trasporto di attrezzature e materiale diverso;
- disporre dell'attrezzatura varia da lavoro (trapano, avvitatore, scale, trabattelli, etc...);

- l'affidatario dovrà indicare il personale che intende impiegare per lo svolgimento di tale servizio;
- il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per legge per garantire un adeguato livello di sicurezza nello svolgimento delle attività previste.

Sarà a carico dell'affidatario la provvista, il reperimento e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione del servizio, nonché di tutto il materiale necessario all'esecuzione delle attività richieste.

Art. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi sono rivolti principalmente al facchinaggio e all'allestimento di attrezzature comunali per fiere, manifestazioni, mostre e traslochi di beni comunali (gli allestimenti, gli ingombri e tutto il materiale oggetto del servizio restano di proprietà della Stazione Appaltante).

Nella fattispecie è possibile ipotizzare la realizzazione dei seguenti interventi:

- stoccaggio in modo ordinato ed adeguato presso il magazzino comunale delle attrezzature utilizzate per le manifestazioni, per preservarle nel tempo, e segnalazione all'ufficio tecnico comunale di eventuali necessità di riparazione;
- consegna in loco e ritiro materiale concesso secondo regolamento comunale;
- trasporto, posizionamento e ritiro segnaletica, cartellonistica, transenne, totem, etc... secondo indicazioni impartite dagli uffici comunali competenti;
- trasporto, posizionamento e ritiro di tutto il materiale occorrente per eventi comunali (sedie, tavoli, gazebo, tende, totem, coperture temporanee, etc…);
- trasporto, posizionamento e ritiro dei palchi modulari, fissi e pedane per eventi comunali;
- esecuzione di piccole manutenzioni (da falegname o fabbro) in loco durante l'evento o manifestazione.

Il servizio dovrà essere eseguito con i migliori accorgimenti tecnici senza riportare alcun danno a cose e a terzi **ed emettere, se necessario, documento di corretta posa ed installazione**.

L'appaltatore si impegna allo smaltimento dei rifiuti e del materiale di risulta in conformità alle Leggi vigenti, presso gli eco-punti o nei siti autorizzati e si impegna altresì a non smaltire detti materiali abbandonandoli sui luoghi di lavoro, o nei contenitori dei rifiuti domestici e similari presenti negli edifici di proprietà o gestiti dal Comune.

Vista l'attività della Stazione Appaltante e la particolare criticità dei servizi svolti prevalentemente ad una pluralità di utenti, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio delle aree pubbliche/dei singoli immobili (scolastici, storici, musei, ecc..)

Sono quindi da prevedere:

_particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità di servizio;
_lo svolgimento di operazioni di manutenzione in più fasi;
_la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di ordinare l'esecuzione di un servizio entro un determinato periodo di tempo senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

Essendo un servizio di pubblica utilità, per nessuna ragione il servizio potrà essere abbandonato dalla ditta appaltatrice.

Art.7 – NORME REGOLATRICI

Gli interventi dovranno essere effettuati a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

Salvo quanto previsto in modo espresso dal presente atto e dal contratto, l'esecuzione del servizio in appalto è disciplinata da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Pinerolo in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- "Prezzario Regione Piemonte – Edizione 2019" , che si intende integralmente allegato al contratto;
- dei documenti di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dell'Esecuzione del servizio potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dell'appalto, disegni, specifiche e particolari relativi al servizio da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio del servizio da svolgere.

Si richiamano pertanto:

- D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
- D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore
- D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
- Normative di settore vigenti.

Art.8 – MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto e facchinaggio beni comunali dovrà compiersi solo ed esclusivamente su iniziativa comunale, rispettando le tempistiche concordate con il tecnico comunale informato per l'allestimento e per lo svolgimento di manifestazioni/eventi e con successivo ripristino dei luoghi per la ripresa delle consuete attività comunali.

Il servizio potrebbe essere richiesto in orario festivo, feriale, diurno e notturno. Pertanto si avrebbe:

OPERAIO con le varie qualifiche - secondo prezzario Regione Piemonte edizione anno 2019 – SEZ. 1

- in orario normale feriale diurno (8 ore lavorative dal lunedì al venerdì);
- in orario normale notturno (fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale diurno (oltre le 8 ore lavorative prestate dal lunedì al venerdì fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00);
- in orario normale festivo diurno (8 ore lavorative domenica e festivi);
- in orario normale festivo notturno (fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario festivo diurno (oltre le 8 ore lavorative prestate la domenica e i giorni festivi fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario festivo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00).

NOLEGGIO A CALDO AUTOCARRO RIBALTABILE - secondo prezzario Regione Piemonte edizione anno 2019 – SEZ.1

- in orario normale feriale diurno (8 ore lavorative dal lunedì al venerdì);
- in orario normale notturno (fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale diurno (oltre le 8 ore lavorative prestate dal lunedì al venerdì fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00);
- in orario normale festivo diurno (8 ore lavorative domenica e festivi);
- in orario normale festivo notturno (fino alle ore 22:00);

NOLEGGIO A CALDO AUTOCARRO CON BRACCIO IDRAULICO - secondo prezzario Regione Piemonte edizione anno 2019 – SEZ.1

- in orario normale feriale diurno (8 ore lavorative dal lunedì al venerdì);
- in orario normale notturno (fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale diurno (oltre le 8 ore lavorative prestate dal lunedì al venerdì fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00);
- in orario normale festivo diurno (8 ore lavorative domenica e festivi);
- in orario normale festivo notturno (fino alle ore 22:00).

NOLEGGIO A CALDO AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE - secondo prezzario Regione Piemonte edizione anno 2019 – SEZ.1

- in orario normale feriale diurno (8 ore lavorative dal lunedì al venerdì);

- in orario normale notturno (fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale diurno (oltre le 8 ore lavorative prestate dal lunedì al venerdì fino alle ore 22:00);
- in orario straordinario feriale notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00);
- in orario normale festivo diurno (8 ore lavorative domenica e festivi);
- in orario normale festivo notturno (fino alle ore 22:00).

Sono a carico della ditta le eventuali richieste per ottenere i permessi per circolazione e sosta dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività comunali. Si intendono coperte le necessarie attività tecnico-esecutive propedeutiche alla realizzazione di eventi pubblici e delle attività in genere.

Il servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto sul Me.P.A., in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna anticipata del servizio, ai sensi degli articolo 32, commi 8, periodi 5 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso la Direzione dell'Esecuzione del servizio indica espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione dell'Esecuzione del servizio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Se l'inizio del servizio contempla lavorazioni in subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Il servizio in appalto verrà computato "a misura" e si configura come "Servizio con interventi non esattamente prevedibili e programmabili" ma richiesti in base alle necessità d'ufficio e quindi difficilmente quantificabili con computo metrico estimativo. L'impresa nel formulare la propria offerta dovrà tener conto anche di questo aspetto.

Ogni servizio sarà segnalato tramite "Ordine di servizio", individuato secondo le esigenze, le modalità, le tempistiche e le priorità stabilite dall'Amministrazione, tramite concordamento tra le parti. Il servizio sarà attivato esclusivamente su richiesta dell'ufficio tecnico del Comune di Pinerolo, tramite e-mail o PEC con anticipo di almeno 48 ore dall'evento.

La richiesta indicherà:
- la manifestazione/evento/attività a cui si riferisce;
- l'ufficio comunale organizzatore con i nomi e numeri di telefono da contattare in caso di necessità;
- l'elenco delle attività da eseguire, con i tempi di allestimento e tempi per il ritiro del materiale impiegato.

Eventuali richieste aggiuntive relative alla stessa manifestazione/evento/attività potranno essere inoltrate alla ditta anche successivamente sempre a mezzo e-mail o PEC.

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio (O.d.S.) , redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del Servizio e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

La ditta designerà un Referente Tecnico al quale la Direzione dell'Esecuzione del Servizio (D.S.) della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

La Ditta dovrà presentarsi prima dell'evento tramite il suo Referente Tecnico per ricevere l'Ordine di servizio e prendere informazioni per il servizio da espletare (modalità e tempistiche).

L'Appaltatore, nell'eseguire il servizio in conformità a quanto comunicatogli d'ufficio, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direzione dell'Esecuzione del servizio, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

La ditta si impegna a comunicare in breve termine il nominativo e i recapiti telefonici a cui l'ufficio tecnico dovrà rivolgersi per concordare l'esecuzione del servizio programmato e/o il ritiro del materiale.

La ditta non potrà dare corso a richieste verbali, salvo che in casi di emergenza; in questi casi la richiesta dovrà essere fatta al Legale Rappresentante della ditta o suo delegato e confermata successivamente a mezzo e-mail o PEC dall'ufficio tecnico con indicazione dell'ufficio da cui è pervenuta la richiesta.

Tali servizi ordinati saranno "contabilizzati a misura" applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi del Prezzario Regione Piemonte edizione 2019 e al costo orario per le varie qualifiche della mano d'opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017 - Ministero del lavoro – Provincia Torino, ad avvenuta ultimazione e a regola d'arte.

Nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, l'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare l'adempimento del servizio secondo prescrizioni impartite.

Ogni servizio eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato.

Al termine del servizio espletato, la ditta dovrà inviare i relativi rapporti di esecuzione con l'impiego della manodopera utilizzata (nominativi personale e ore di attività) e materiali/mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio ordinato, con riferimento ai prezzi desunti dal Prezzario Regione Piemonte edizione marzo 2019.

La direzione tecnica della Ditta si ritiene retribuita con "gli utili dell'impresa" relativi al servizio contabilizzato e nient'altro sarà dovuto alla Ditta in merito.

Prima dell'inizio dei vari interventi, nel caso in cui fossero complessi e/o gravosi, il Comune si riserva la facoltà di chiede dei preventivi di spesa specifici redatti secondo Prezzario Regione Piemonte edizione 2019 e al costo orario per le varie qualifiche della mano d'opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017 - Ministero del lavoro – Provincia Torino.

La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni servizio a rilasciare relativa dichiarazione di conformità completa dei necessari allegati, ove previsto dalle vigenti normative.

In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione dell'esecuzione del Servizio, verrà redatta contabilità d'ufficio con pagamenti a prestazioni eseguite **al 31 dicembre di ogni anno**.

Art.9 – DANNEGGIAMENTI E PENALI

La ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto. L'affidatario manleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone arrecati durante l'espletamento del servizio.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati alla Direzione dell'esecuzione del contratto e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante; in difetto la Direzione dell'esecuzione del contratto quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per il servizio eseguito.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali di cui all'articolo successivo verranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà tre giorni di tempo per contro dedurre a quanto comunicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. Trascorso tale termine la Direzione dell'esecuzione del contratto sarà autorizzata a dedurre dalle somme dovute per i lavori eseguiti gli importi per danni e/o penalità.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione del servizio o il Responsabile del servizio ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione del servizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite e-mail o fax, alla quale la ditta avrò facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio della contestazione.

La mancata ottemperanza delle norme tecniche nell'esecuzione del servizio di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare sarà sanzionata con una penale da 100,00 € (euro cento/00).

La penale per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato dai singoli ordinativi per l'esecuzione degli interventi è stabilita in € 50,00 (euro cinquanta/00).

La penale per ogni ora di ritardo sul termine assegnato dai singoli ordinativi per l'esecuzione degli interventi, nei casi di particolare urgenza, è stabilita in € 30,00 (euro trenta/00).

Qualora l'ammontare delle stesse superi il 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Le succitate penali saranno applicate con deduzione dall'importo degli stati di avanzamento contrattuali. L'unica formalità richiesta per l'applicazione della penalità è la contestazione dell'infrazione commessa, da evidenziarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite fax e, l'assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali note giustificative.

Qualora gli interventi risultino effettuati in maniera non conforme/non corretto a quanto richiesto dalla Direzione dell'Esecuzione del servizio, la Ditta sarà tenuta a rifarli nel termine indicato dalla Direzione del servizio, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti.

Art.10 – ESECUZIONE SOSTITUTIVA

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale-Elenco Prezzi Unitari, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, alla Ditta Aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio dell'appalto, con rivalsa delle spese sulla Ditta medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili per l'eventuale risarcimento dei danni.

Per l'esecuzione d'ufficio, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di qualsiasi impresa o provvedere direttamente.

Art.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Qualora la ditta aggiudicataria non assolvesse ai propri impegni ed agli obblighi derivanti dal presente capitolato, o non osservasse le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

La violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Pinerolo.

La Stazione Appaltante potrà altresì risolvere il contratto, in danno e a maggiori spese dell'appaltatore, quando le penali abbiano raggiunto un numero complessivo pari a 5 (cinque).

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all'effettivo impiego di mezzi e personale in funzione dei soli interventi effettuati sino al momento della risoluzione.

Art. 12 - CONTABILITA', PAGAMENTI, TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il servizio verrà **contabilizzato a misura** e liquidato in base agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dell'esecuzione del Servizio ogni qualvolta si raggiunga la **somma € 2.900,00, al netto** delle ritenute di legge e del ribasso d'asta sull'elenco prezzi di riferimento del presente capitolato (Prezzario Regione Piemonte edizione marzo 2019 e costo orario per le varie qualifiche della mano d'opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017 - Ministero del lavoro – Provincia Torino ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi), e in ogni caso in base allo stato di avanzamento del servizio entro la data del **31 dicembre di ciascun anno.**

Per la contabilizzazione del servizio l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione dell'esecuzione del servizio l'elenco dettagliato di ogni singolo intervento eseguito, entro 48 ore dall'ultimazione.

L'affidatario del servizio dichiara di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., assumendosi i seguenti obblighi:

a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, pena la risoluzione di quest'ultimo in caso contrario da parte del Comune;
b) comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro acquisizione;
c) precedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessante a lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) avendo notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di soggetti di cui alla precedente punto c), risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
e) al fine di consentire la verifica circa l'applicazione della norma summenzionata, trasmettere al Comune copia dei contratti di cui al punto c), entro i termini che verranno dati da quest'ultimo.

Art. 13 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'Appaltatore è colui che assume il compimento del servizio con l'organizzazione di tutti i mezzi/manodopera necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- l'intera gestione del proprio personale;
- la produzione del piano operativo di sicurezza (POS), redatto dall'appaltatore, ai sensi del D.lgs. 81/2008, allegato XV, punto 1.1.1 lettera l), in accordo con il D.U.V.R.I.;
- predisporre degli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione del servizio, nonché gli strumenti ed il personale necessari;
- munire il personale occupato dal servizio di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nelle attività;
- provvedere al versamento delle garanzie fideiussorie di seguito specificate;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive di sicurezza;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione del servizio;
- disporre per l'esecuzione del servizio di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi, segnalando al Direttore dell'esecuzione del servizio l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del servizio, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuazioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del servizio disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante in loco o nella descrizione;
- provvedere alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature e agli operai;
- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa ai piani di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

1) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
2) le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;
3) le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
4) formulare il POS aggiornato con le imprese subappaltatrici, i verbali di coordinamento e cooperazione;

- corrispondere eventuali oneri sulla sicurezza, senza alcun ribasso, in relazione al servizio eventualmente affidato in subappalto, qualora vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza;
- informare il Committente ovvero il Responsabile del servizio e i Coordinatori per la sicurezza, ove presente, delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- fornire al Committente o al Responsabile del servizio i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dell'Esecuzione del Servizio, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dell'Esecuzione del Servizio.

Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati per il servizio, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piano operativo di sicurezza e nel DVR dell'Impresa;

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere informati, formati e addestrati alle rispettive mansioni con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 14 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – SPESE CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale-elenco prezzi unitari;

d) Prezzario Regione Piemonte – Edizione 2019 approvato con D.G.R. N. 20-8547 del 15 marzo 2019 (B.U. n. 12 s.o. n. 4 del 21/03/2019);

e) il D.U.V.R.I. secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le proposte integrative;

f) le polizze di garanzia;

g) piani operativi di sicurezza ai sensi dell'art. 131 comma 2 lettera c e dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

h) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.

I documenti allegati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto.

Fanno inoltre parte integrante dell'appalto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono a carico del contraente dell'appalto tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione dei contratti, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione del servizio dal giorno dell'aggiudicazione a quello di conclusione del servizio.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 15 – GARANZIA PROVVISORIA

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, in base all'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2,00% dell'importo complessivo del servizio posto a base di gara. Ai sensi del citato art. 93, comma 8, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse contraente. Tale impegno non si applica nei casi di cui al citato art. 93, comma 8, secondo periodo.

La garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria, realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

Art. 17 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Alla garanzia provvisoria e a quella definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 18 – COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA E SPESE DI CONTRATTO ACCESSORIE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo complessivo dell'appalto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dell'Esecuzione del Servizio. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo di attuazione dell'accordo quadro fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Il contratto è impegnativo per l'impresa con l'adozione della determinazione da parte del Responsabile del competente Settore Tecnico.

Il contratto verrà stipulato con firma del documento di stipula sul Me.P.A.

Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Infantino Anna Lisa, Capo Servizio Manutenzione tel.0121-361245
e-mail manutenzione@comune.pinerolo.to.it ,annalisa.infantino@comune.pinerolo.to.it
Il Direttore dell'Esecuzione è l'arch. Triberti Fabio, istruttore direttivo tecnico del Servizio Manutenzione
tel. 0121-361764
e-mail fabio.triberti@comune.pinerolo.to.it

Art.20 – SUBAPPALTO, PAGAMENTO AI SUBAPPALTATORI E DISTACCO DI MANODOPERA

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2,00% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50,00% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la **quota massima del 40,00%** (quaranta/00 %) dell'importo di contratto;
- il concorrente all'atto dell'offerta deve aver indicato il servizio o le parti di esso che intende subappaltare;
- l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, tra il contraente dell'accordo quadro e il subappaltatore;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011. A tale scopo:
  - ✓ se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad € 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;
  - ✓ se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore ad € 150.000,00, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011.

  In ogni caso, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo del relativo servizio, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

Per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto il contraente presenta richiesta scritta alla Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, con allegata la seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di subappalto;
2. documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo del servizio da realizzare in subappalto;
3. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;
5. i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore.

L'Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento del servizio in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20,00%;
- se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008

e s.m.i. connessi ai lavori subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione del servizio subappaltato e dell'importo dello stesso;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio e l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio in subappalto:
  - ✓ la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - ✓ copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione del servizio in generale.

È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- l'uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Salvo i casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nei casi elencati nel citato art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni da esse eseguite previa acquisizione:

- da parte del contraente di una comunicazione che indichi la parte del servizio eseguito dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti;
- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore.

Se il contraente intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco, che dovrà essere allegato in copia;
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco indicando i nominativi delle persone distaccate;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione di cui sopra deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 21 – REQUISITI DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le lavorazioni oggetto di appalto si intendono realizzabili con durata inferiore a 2 giorni lavorativi.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

1) eventuali proposte integrative al D.U.V.R.I. redatto ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del D.U.V.R.I. di cui al punto 1).

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nel servizio di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se il servizio è in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se il servizio è ultimato, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dalla ditta.

A pena di nullità del contratto, il D.U.V.R.I. ed il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Nell'accettare il servizio in oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle attività, dei luoghi e delle modalità di esecuzione del servizio;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti necessari;
3. si impegna a produrre il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
4. rispettare i contenuti e le indicazioni del D.U.V.R.I.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione del servizio.

Qualora, durante l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo del servizio, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente.

L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, si ritenessero necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

Art. 22 – ANTICIPAZIONI -PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO – RITARDI NEI PAGAMENTI – CONTO FINALE

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio, purché sia stato stipulato il contratto, l'Amministrazione appaltante concederà all'appaltatore un'anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento (20,00%) del valore stimato del contratto, previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il pagamento sarà effettuato quando l'Impresa appaltatrice abbia eseguito il servizio *a misura* per un importo almeno pari ad Euro 5.000,00 al netto delle ritenute o a tutto il sevizio svolto fino al 31 dicembre di ciascun anno, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato. Nel caso di sospensione del servizio di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta *con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.* A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione dell'Esecuzione del Servizio e il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo del servizio eseguito.

Entro tre mesi dall'ultimazione del servizio la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento degli acconti devono essere effettuati entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento del servizio.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, l'Amministrazione appaltante ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà a trattenere sul certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti e/o alla sospensione dei pagamenti; la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

L'Esecutore contraente si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Ciascuna fattura emessa dall'Esecutore contraente dovrà contenere, il riferimento alla Determina con relativi impegni di spesa a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, i subappaltatori e tutti gli eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto devono essere registrati sul conto corrente prescelto e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Nel contratto che sarà sottoscritto con l'appaltatore dovrà essere inserita la clausola con la quale lo stesso assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il contratto conterrà anche la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Pinerolo e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Torino.

Il Comune di Pinerolo verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 23 – ELENCO PREZZI UNITARI - REVISIONE PREZZI - NUOVI PREZZI

Nei prezzi unitari, sui quali verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara, si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del servizio e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dell'Esecuzione del Servizio compresi quindi ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

I prezzi unitari d'appalto sono desunti dal Prezzario Regione Piemonte – Edizione 2019 approvato con D.G.R. N. 20-8547 del 15 marzo 2019 (B.U. n. 12 s.o. n. 4 del 21/03/2019), che si intende integralmente allegato al presente capitolato.

a) i materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera;
b) i prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo ogni eventuale sfrido;
c) i prezzi sono comprensivi del 24,30% (13%+10%) per spese generali e utili d'impresa;
d) nei prezzi unitari è compreso il costo della sicurezza per tutte le attività dell'Impresa;

Manodopera:

Per il costo della manodopera il riferimento sono i prezzi prezzario regione Piemonte edizione 2019 già maggiorati del 24,30% ed il costo orario per le varie qualifiche della mano d'opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017 - Ministero del lavoro – Provincia Torino.

Gli interventi sono operazioni necessarie per la realizzazione di eventi o movimentazione beni comunali. **Per tale motivo gli interventi non risultano esattamente prevedibili e programmabili e quindi difficilmente quantificabili con computo metrico estimativo. L'impresa nel formulare la propria offerta dovrà tener conto anche di questo aspetto.**

01.P01	MANODOPERA	UdM	Euro	
01.P01.A10	**Operaio specializzato**			
01.P01.A10.005	Ore normali	h	**35,91**	
01.P01.A10.010	Ore straordinarie diurne	h	**45,20**	
01.P01.A10.015	Ore straordinarie notturne	h	**46,89**	
01.P01.A10.020	Ore straordinarie festive	h	**51,90**	
01.P01.A10.025	Ore straordinarie festive notturne	h	**56,93**	
01.P01.A10.030	Ore festive normali	h	**48,56**	
01.P01.A10.035	Ore notturne comprese in turni regolari avvicend.	h	**36,83**	
01.P01.A10.040	Ore notturne festive normali	h	**50,23**	
01.P01.A20	**Operaio qualificato**			
01.P01.A20.005	Ore normali	h	**33,35**	
01.P01.A20.010	Ore straordinarie diurne	h	**43,11**	
01.P01.A20.015	Ore straordinarie notturne	h	**44,75**	
01.P01.A20.020	Ore straordinarie festive	h	**49,53**	
01.P01.A20.025	Ore straordinarie festive notturne	h	**53,19**	
01.P01.A20.030	Ore festive normali	h	**46,33**	
01.P01.A20.035	Ore notturne comprese in turni regolari avvicend.	h	**35,13**	
01.P01.A20.040	Ore notturne festive normali	h	**49,09**	
01.P01.A30	**Operaio comune**			
01.P01.A30.005	Ore normali	h	**30,01**	
01.P01.A30.010	Ore straordinarie diurne	h	**39,18**	
01.P01.A30.015	Ore straordinarie notturne	h	**40,17**	
01.P01.A30.020	Ore straordinarie festive	h	**44,49**	
01.P01.A30.025	Ore straordinarie festive notturne	h	**48,80**	
01.P01.A30.030	Ore festive normali	h	**41,63**	
01.P01.A30.035	Ore notturne comprese in turni regolari avvicend.	h	**31,57**	
01.P01.A30.040	Ore notturne festive normali	h	**43,02**	

da associare alla voce del nolo a caldo IN BASE ALLE CASISTICHE e da assoggettare a ribasso d'asta

da associare alla voce del nolo a caldo IN BASE ALLE CASISTICHE e da assoggettare a ribasso d'asta

Prezzo da assoggettare a ribasso SOLO il 24,30% (spese generali ed utili d'impresa)

sez	codice	Descrizione	U.M.	Euro	Di cui manodopera	
01	**01.P24.C50**	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				Il prezzo si riferisce ad **operaio qualificato ore normali**. Il prezzo è soggetto a variazione in base agli orari richiesti per la prestazione ed è soggetto a ribasso d'asta
01	01.P24.C50.005	Della portata sino a q 17 - **compreso l'autista**	h	46,75	**33,35**	
01	**01.P24.C60**	Nolo di autocarro ribaltabile **compreso autista**, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
01	01.P24.C60.005	Della portata sino q 40	h	50,96	**33,35**	
01	**01.P24.C65**	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', **compreso l'autista** ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore				
01	01.P24.C65.005	Con braccio fino all'altezza di m 18	h	61,62	**35,91**	

Art. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale si applicano le disposizioni previste all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutte le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto.

Ai sensi dell'art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale della Ditta, quando non cambino le persone fisiche dell'impresa trasformata.

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dell'Esecuzione del Servizio e l'Appaltatore si procederà secondo le forme del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione dell'arbitrato, diversamente la controversia verrà conclusa in sede civile presso il Foro competente di Torino.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Esecutore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Esecutore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Esecutore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Soggetto Aggiudicatore.

L'Esecutore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Esecutore medesimo a gare e appalti.

L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.